

Tribunale di Verona
Sentenza n. 27/2025 del 23-01-2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA Sezione lavoro Il Giudice, dott. ### , all'udienza del 23/01/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 945 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il ### da ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### INPS (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ###

Motivi della decisione ### ha convenuto in giudizio i signori ### e ### esponendo di avere prestato attività lavorativa in favore della signora ### madre dei convenuti, deceduta in ### il ###; di essere stata assunta con contratto in data ###; di aver lavorato sino al giorno del decesso della signora ### in qualità di badante presso l'abitazione della ### sino al decesso dell'assistita; che tuttavia il rapporto era di fatto iniziato in maniera irregolare dal 1.9.2008; di avere svolto mansioni di badante convivente presso la casa di abitazione della signora ### usufruendo anche del vitto; che la signora ### era stata riconosciuta invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento in data ###; che l'anziana assistita era affetta da molteplici patologie talmente invalidanti da renderla completamente inabile alla deambulazione autonoma e non in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana; che le direttive venivano impartite dalla signora ### nonché dai figli, allorquando di tanto in tanto nei fine settimana, venivano a far visita all'anziana madre; di essere rimasta a sua disposizione giorno e notte prestando servizio dal lunedì al sabato; di aver percepito dal 11/02/2010 al 30/11/2010 una paga lorda di € 546 in busta paga; che successivamente la retribuzione era stata innalzata a € 800 mensili; di aver percepito il pagamento

delle ferie e il pagamento della tredicesima; di aver lavorato ogni sabato per l'intera giornata nonostante il C.C.N.L. prevedesse che la giornata doveva aver termine alle 13:00; che al sabato svolgeva 5 ore di lavoro straordinario; di essere stata inquadrata nel livello BS; che tuttavia, tenuto conto dell'assistenza a persona anziana invalida totalmente e titolare di indennità di accompagnamento, la ricorrente aveva diritto all'inquadramento nel livello CS del C.C.N.L. applicabile; di avere maturato per l'intero periodo lavorativo differenze retributive pari a € 63.030,44 di cui € 21.577,86 a titolo di differenze contributive, come da relazione tecnica allegata al ricorso. Ciò premesso la parte ricorrente svolgeva le conclusioni di seguito riportate:

Accertare che la sig.ra ### ha prestato la propria attività di lavoro subordinato in favore della sig. ### suo datore di lavoro, per il periodo dal 11/2/2010 al 25/5/2021 con le modalità e nei termini di cui in narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello C-### del ### lavoratori domestici; Voglia condannare ### e ### eredi di ### come in epigrafe tutti generalizzati, a corrispondere in favore della ricorrente, pro quota ereditaria, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., la somma complessiva di €41.452,58### (diconsi quarantunomila quattrocentocinquantadue/58###S.E.&O., comprensiva di tutte le differenze retributive, del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva di preavviso desunte analiticamente nell'allegato conteggio, o della maggiore o minor somma che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge; Voglia altresì condannare pro quota ereditaria ### e ### in qualità di eredi di ### al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali omessi e quantizzati nella complessiva somma di €21.577,86### (diconsi ventunomilacinquecentosettantasette/86### S.E.&O. da versarsi all'### per sanare la posizione contributiva della lavoratrice; ### altresì condannare i resistenti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande di parte ricorrente esponendo: che la ricorrente non aveva svolto periodi di lavoro "in nero"; che la ricorrente aveva ampia libertà di gestione del proprio tempo

libero; che la signora ### e la ricorrente avevano concordato di definire la durata settimanale del contratto di lavoro a parttime lasciando libertà alla ricorrente di decidere secondo le necessità della ### la collocazione oraria della prestazione; che la ricorrente si allontanava dall'abitazione della signora ### solitamente in alcune ore della mattina e in altre ore del pomeriggio per recarsi presso altre famiglie della zona fornendo servizi di assistenza alla persona o pulizia; che durante le ore di assenza della ricorrente il figlio della signora ### signor ### in pensione dall'anno 2013, era solito visitare ed assistere la madre; che negli anni 2010 e 2011 la ricorrente aveva intrattenuto rapporti lavoro a termine con l'azienda agricola avente sede in ### che nel fine settimana la ricorrente prestava attività lavorativa soltanto al sabato mattina mentre al pomeriggio l'assistenza veniva fornita dalla figlia ### già pensionata e da suo marito; che l'inquadramento risulta corretto trattandosi di assistenza a persona anziana autosufficiente; che lo stipendio era stato erogato per un certo periodo in misura superiore al minimo tabellare, anche tenuto conto del legame affettivo che si era instaurato tra l'assistita e la ricorrente. Ciò premesso, la parte convenuta contestava i conteggi allegati al ricorso e eccepiva la carenza nel ricorso di un nucleo minimo ed essenziale di allegazioni e produzioni sul contenuto delle mansioni svolte e sui suoi orari. Le parti convenute evidenziavano che non era sufficiente allegare lo stato di salute dell'assistita per poter dimostrare l'inquadramento superiore a norma del contratto collettivo e lo svolgimento di ore di lavoro straordinario. Il convenuto eccepiva la prescrizione delle differenze contributive.

La parte ricorrente chiedeva la chiamata in causa dell'### che si costituiva svolgendo le conclusioni di seguito riportate: ove fosse accertato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di ### svolgendo le mansioni corrispondenti al livello retributivo che risulterà in corso di causa, e che ha diritto agli emolumenti rivendicati in ricorso, condannare ### in qualità di eredi di ### al pagamento in favore dell'### dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili come per legge, dovuti su tutte le somme da corrispondere all'esito della presente causa ed illegittimamente non sottoposte a

contribuzione previdenziale; 2) con vittoria di spese e competenze di lite Il difensore di parte ricorrente con nota depositata il ### comunicava la mancata accettazione, da parte della ricorrente, della proposta conciliativa di € 15.000 formulata dalle parti convenute.

Il giudice pertanto fissava l'udienza per la decisione mezzi istruttori all'udienza del 22/05/2024 il procuratore di parte ricorrente chiedeva l'ammissione di un ulteriore testimone e insisteva per l'ammissione dei capitoli di prova dedotto in ricorso.

Il procuratore di parte convenuta si opponeva all'ammissione delle prove dedotte da parte ricorrente e all'ammissione di un ulteriore testimone.

Il giudice si riservava la decisione e, con ordinanza in data ###, non ammetteva le prove, ritenendo i capitoli dedotti da parte ricorrente non idonei a dimostrare le circostanze rilevanti sia ai fini dello straordinario sia ai fini dello svolgimento delle mansioni superiori.

All'udienza di discussione del 23/01/2025, tenutasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c., le parti concludevano come in atti anche in via istruttoria e il giudice all'esito della camera di consiglio pronunciava sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, avendo i difensori rinunciato a presenziare in collegamento video alla lettura del provvedimento.

Le domande di parte ricorrente sono infondate devono essere integralmente rigettate 1. La parte ricorrente infatti ha svolto allegazioni e deduzioni istruttorie non idonee alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e cioè il diritto al superiore inquadramento e al pagamento delle differenze per lavoro straordinario. 2. Il riconoscimento dello stato di invalidità, con diritto all'indennità di accompagnamento, nei confronti dell'anziana assistita non costituisce di per sé prova della non autosufficienza della datrice di lavoro, ai fini dell'inquadramento nel C.C.N.L. applicato dalla parte convenuta. La ricorrente avrebbe dovuto allegare in maniera compiuta e puntuale il contenuto delle mansioni svolte per fornire assistenza alla signora ### Nei capitoli di prova testimoniale la ricorrente si è limitata a dedurre la

conferma della sua situazione di coabitazione con l'assistita e il suo lavoro "in qualità di badante" della signora ### 3. Peraltro il ricorso risulta carente anche per quanto concerne l'allegazione del contenuto delle mansioni previste della declaratoria del livello rivendicato CS, precludendo pertanto anche l'eventuale confronto tra le mansioni effettivamente svolte e quelle previste dalla contrattazione collettiva ai fini dell'attribuzione del livello CS. 4. Così pure, per quanto riguarda il lavoro straordinario durante la settimana e quello svolto nella giornata di sabato la ricorrente non ha indicato nei capitoli di prova né gli orari né le mansioni che avrebbe svolto nei giorni durante la settimana e nella giornata del sabato. 5. Si riportano testualmente i capitoli di prova: cap. 2: "vero che la sig.ra ### lavorava dal lunedì al venerdì presso l'abitazione della sig.ra ###"; cap.4"vero che la signora ### prestava servizio anche nella giornata di sabato presso l'abitazione della sig.ra ###" e cap. 5" vero che sabato sera si attendeva, nelle vicinanze dell'abitazione della sig.ra ### che la sig.ra ### terminasse il proprio turno di lavoro per concedersi un momento di relax e svago assieme?" 6. Sulla base di tali osservazioni pertanto si deve confermare l'ordinanza istruttoria in data ###, con la quale non sono state ammesse le prove testimoniali dedotte da parte ricorrente e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. 7. Tenuto conto degli oneri probatori gravanti sulla ricorrente, i fatti costitutivi dei diritti vantati dalla parte attrice devono ritenersi del tutto sforniti di prova, con il conseguente rigetto integrale delle domande svolte in ricorso. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta (assenza di fase istruttoria in senso stretto). 9. La parte ricorrente deve essere condannata anche alla rifusione delle spese di lite in favore dell'### chiamato in causa in maniera ingiustificata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) ### il ricorso; 2) Condanna la ricorrente ### a rifondere le spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate in € 4500 per compensi oltre ### e rimb.forf. 15% 3)

Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'### che
liquida in € 1.000 per compensi oltre accessori se dovuti ### 23.1.2025 IL
GIUDICE dott. ### n. 945/2023

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 27/2025 del 23-01-2025 Tribunale di Verona reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/verona/2025/27.html#46eb1>